

COMUNE DI AGRIGENTO

Allegato "B" alla deliberazione
Consiliare n. 55 del 26/06/2003

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1

Obiettivi e finalità

Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali n. 18 del 1 marzo 1995, n. 2 del 8 gennaio 1996 e n. 28 del 22 dicembre 1999.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per «posteggio» si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Art. 2

Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero - tipologia A);
- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale - tipologia B);
- su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia C).

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A e B è subordinata all'autorizzazione del Dirigente di Settore, quella per la tipologia C dal Dirigente del comune dove risiede l'istante.

Ai richiedenti la tipologia C provenienti da un altro Comune è consentito esercitare tale attività previo «nulla-osta» rilasciato dal Dirigente del Comune nel quale il richiedente intende esercitare l'attività.

Unitamente al presente regolamento vengono istituite le aree da adibire a mercato di tipo "A e B" per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nella forma stabilita dall'art.1, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 18/95, risultanti dall'allegate planimetrie (contrassegnate da A1 ad A16 con elenco – allegato "A" per le aree già esistenti e da B1 a B23 con elenco – allegato "B" per quelle nuove) riportanti l'ampiezza complessiva espressa in mq.

La concessione del suolo pubblico per la tipologia A, quando è richiesta per posteggi singoli o comunque non inglobati in mercati o di via, può essere rilasciata solo se la vendita avviene in appositi chioschi o banconi da realizzarsi secondo le prescrizioni definite dall'Amministrazione comunale.

E' fatto obbligo, pena revoca della concessione, ai titolari di chioschi o banconi di adeguarsi alle prescrizioni che saranno impartite dall'Amministrazione entro anni uno a decorrere da quanto previsto dal successivo capoverso.

La Giunta comunale, entro e non oltre mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve indicare ai titolari delle attività di cui sopra le relative prescrizioni da ottemperare.

Art. 3

Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. 245/2000 relativo all'autocertificazione, al Dirigente e spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (comma 11, art. 3 della L. n. 127/97, recepita con L. R. n. 23 del 07/09/1998). Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
- b) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
- c) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L. R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
- d) la tipologia ed i settori merceologici per i quali intende svolgere la propria attività;
- e) l'eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite.

Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2 e 3 della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) della L. R. 18/95 non può essere negata quando il posteggio per il quale è stata presentata la domanda sia disponibile.

Art. 4

Rilascio del provvedimento relativo alla concessione del suolo pubblico

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di spazi, dovrà essere rilasciato, dall'ufficio competente, un provvedimento contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti a cui è obbligato il concessionario. Nel provvedimento sarà indicato un termine massimo per l'adeguamento alle prescrizioni date.

Art. 5

Silenzio - assenso

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è, ai sensi dell'art. 5, comma 3°, della L. R. 18/95, di novanta giorni.

Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, si intendono accolte le richieste di tipologia C, mentre quelle relative alla tipologia A e B, solo a condizione che

sia disponibile il posteggio richiesto nella domanda secondo quanto disposto dalla L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

La decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche é disposta dal Dirigente competente al rilascio delle autorizzazioni.

- Si decade dall'autorizzazione nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- L'autorizzazione è revocata:
 - 1) nel caso di decadenza della concessione del posteggio riferito al mercato di competenza;
 - 2) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 Orario di vendita

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dell'art. 10 della L. R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni, il Dirigente, sentite le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nell'esplicazione della funzione conferitagli dall'art. 36 comma 3 della L. 8 giugno 1990 n. 142 come operante nel territorio comunale per effetto delle disposizioni della L. R. 48/91, contestualmente a quello relativo all'esercizio dell'attività di commercio in sede fissa di cui alla L. R. 28/99 rispetto al quale potrà anche essere differenziato.

Art. 8 Subingresso e cessione dell'autorizzazione

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso nonché quanto disposto dall'art. 16 della L. R. 18/95 e dall'art. 29, comma 3, della L. R. 28/99.

Art. 9 Rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo pluriennale. Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 giorni.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

- in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, anche in occasione di mercati straordinari.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, purché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinare all'esercizio delle attività, così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Dirigente compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

Art. 10 **Coordinamento delle attività e dei progetti**

La condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee è la presentazione da parte di soggetti privati o l'elaborazione da parte del Comune di specifici progetti nei quali siano evidenziati:

- le finalità dell'iniziativa;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita;
- l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.

Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

Art. 11 **Mercati straordinari**

L'effettuazione di mercati straordinari intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee. La giornata di svolgimento di mercati straordinari è stabilita, previo il parere obbligatorio, espresso con votazione a maggioranza assoluta dell'apposita Commissione entro venti giorni dalla richiesta.

Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario è comunque dovuto il pagamento delle relative tasse e/o diritti previsti per il mercato ordinario.

Si istituisce come in numerose Città d'arte a vocazione turistica il mercato occasionale d'antiquariato e collezionisti, da prevedere nei giorni festivi a metà del mese in ogni luogo di isola pedonale, escludendo gli stessi dal pagamento delle relative tasse o diritti previsti per i mercati ordinari.

Art. 12 **Commercio nell'area di pertinenza di ville, giardini, impianti sportivi ed altre strutture comunali**

Quando, per le caratteristiche degli spazi dati in concessione, l'attività sia da intendersi ricompresa tra quelle di cui alla L. R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio della corrispondente autorizzazione deve avvenire nei confronti di quei soggetti che abbiano

ottenuto da parte del competente Ufficio il rilascio della concessione all'occupazione dello spazio, ovvero il diritto allo svolgimento dell'attività in forma itinerante, attraverso regolare bando di gara.

Art. 13 Fiere-mercato e sagre

Per fiera-mercato o sagra si intende l'afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Possono essere istituite delle fiere-mercato o sagre in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

L'ampiezza delle aree destinate a fiere-mercato o sagre è stabilita dal Dirigente secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.

L'istanza di autorizzazione per partecipare alle suddette fiere, corredata da autocertificazione, deve essere presentata al Dirigente almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, a mezzo raccomandata e su modello da ritirare presso l'ufficio competente.

La concessione del posteggio nelle aree a ciò destinate è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e per i posteggi in essa indicati.

Hanno la precedenza nell'assegnazione dei posteggi gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C e, fra questi, coloro che hanno il più alto numero di presenze, alla fiera o mercato di cui trattasi, limitatamente al numero dei posteggi loro riservati nell'ambito della fiera stessa. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre il termine di cui all'art. 12, comma 6, della L. R. 18/95.

Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nelle fiere-mercato gli stessi potranno essere assegnati a qualunque operatore presente che ne faccia richiesta, munito di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità:

- a) - più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata;
- b) - commerciante che ha iniziato per primo l'attività comprovata dal certificato del registro delle ditte;
- c) - sorteggio.

Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.

La graduatoria è affissa presso l'albo comunale e l'ufficio competente almeno 20 giorni prima dell'inizio della fiera. La relativa autorizzazione dev'essere rilasciata almeno 10 giorni prima della manifestazione.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio nella giornata e nell'ora fissata dal bando, sarà considerato assente per cui si procederà scorrendo la graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

Art. 14 Regolarizzazione dei mercati

Ai sensi dell'art. 8 bis della citata L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni sono regolarizzati i mercati di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge, nel rispetto delle limitazioni e dei divieti scaturenti da motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o da altri motivi di pubblico interesse.

I posteggi che ricadono nell'area dei mercati da regolarizzare sono assegnati, mediante rilascio di autorizzazione, su richiesta degli interessati, a coloro che di fatto li occupavano, trovandosi nelle condizioni di cui all'art.8 bis della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni e che presentino regolare istanza, pena la decadenza dal diritto, nel termine di giorni sessanta, decorrenti dalla esecutività della deliberazione approvativa del presente regolamento.

Dell'avvenuta approvazione di cui al comma precedente dovrà essere data notizia anche a mezzo di affissione di pubblico manifesto.

Ai fini della regolarizzazione delle posizioni dei singoli operatori le domande dovranno essere presentate ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge relativamente all'autocertificazione e dovranno contenere, per il settore alimentare, l'indicazione dell'abilitazione all'esercizio del commercio.

La domanda dovrà inoltre contenere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di legge e alla stessa dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) per lo svolgimento dell'attività nel mercato, da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'interessato non fosse più in possesso della suddetta documentazione sarà ritenuta valida la certificazione dal concessionario T.O.S.A.P.

Qualora il numero dei posteggi istituiti all'interno dell'area di mercato dovesse risultare inferiore al numero delle domande pervenute, a parità di condizioni, si procederà alla regolarizzazione delle singole posizioni secondo il seguente criterio di priorità:

- a) ordine cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data, in base alla maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte;
- b) posizione del soggetto che risulti titolare del minor numero di posteggi nei mercati già istituiti;
- c) maggior carico familiare.

Le istanze di regolarizzazione presentate prima dell'adozione del presente regolamento saranno considerate come non prodotte e prive di ogni efficacia.

La concessione del suolo pubblico per i posteggi da regolarizzare ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 18/95, nei soli casi dove è richiesta la vendita tramite chioschi, può essere rilasciata concedendo un termine di sei mesi per l'adeguamento delle eventuali strutture prefabbricate esistenti alle nuove prescrizioni definite dall'Amministrazione comunale. Decorso inutilmente il termine assegnato la concessione si intende revocata.

Art. 15 Dislocazione dei posteggi

Nell'ambito dei mercati o delle fiere i posteggi sono dislocati dal Dirigente secondo quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18/95, sentita la Commissione di cui all'art. 7, nonché per esigenze di sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana e in relazione alla necessità di accesso alla zona interessata dei mezzi di soccorso e di emergenza in genere.

Le corsie fra file di posteggi non potranno essere inferiori a m. 4.

Art. 16
Riserva di posteggi

Nei mercati, appositi spazi saranno riservati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 18/1995, ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, secondo una percentuale da stabilire nei relativi provvedimenti di istituzione e comunque non inferiore al 10%.

L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello della data di spedizione della relativa raccomandata, ed, a parità di data, in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla L. 59/63 o presentata la denuncia di inizio d'attività ai sensi dell'art. 20 della L. R. 10/91.

Art. 17
Posteggi non occupati

L'assegnazione dei posteggi in seno ai mercati settimanali, non occupati dai titolari entro l'ora d'inizio delle operazioni di vendita, fissate da apposita ordinanza sindacale, avviene con le modalità previste dall'art. 8, comma 7, della L. R. 18/1995.

Il sorteggio è riservato ai titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2 lettera c), della L. R. 18/95, che non siano concessionari di posteggio nel medesimo mercato e che, se residenti in altro comune, siano in possesso anche del nulla osta di cui all'art. 2, comma 8, della suddetta legge. Gli operatori che intendono partecipare al sorteggio, devono presentarsi al personale addetto, entro l'ora d'inizio della vendita e all'atto dell'eventuale attribuzione di posteggio devono esibire l'autorizzazione in originale e un valido documento di riconoscimento.

Il sorteggio dovrà essere effettuato, in presenza di un rappresentante sindacale o suo delegato, dal Dirigente o da un dipendente comunale dallo stesso delegato.

Art. 18
Requisiti igienico-sanitari

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie che garantiscano la protezione da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche. È fatto obbligo del rispetto delle ordinanze ministeriali e dei decreti assessoriali concernenti le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

Art. 19
Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore ed i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. La concessione può essere rinnovata.

Art. 20

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate con apposito provvedimento, sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

Per ciascuno dei mercati potrà essere eventualmente stabilita una tassa di posteggio per i servizi effettivamente resi (acqua, servizi igienici, pulizia, raccolta dei rifiuti solidi urbani, illuminazione.)

Art. 21

Limiti nella concessione dei posteggi

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.

Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L. R. n.18/1995, non si applica:

- a) a coloro che alla data del 20 marzo 1995 (data di entrata in vigore della L.R. 18/95), erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato;
- b) alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

Il concessionario ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di legge in genere.

La concessione, a giudizio insindacabile del Dirigente, potrà essere oggetto di limitazioni o divieti, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario senza che, per questo, l'interessato possa chiedere indennizzi o rimborsi di sorta.

Art. 22

Spostamento di luogo e di data dei mercati

Lo spostamento di luogo dei mercati può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:

- rifare strade, piazze, condutture idriche e fognarie;
- evitare crolli e smottamenti;
- assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;
- assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.

Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento dei mercati o fiere locali è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 8 ter della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Dello spostamento di luogo e/o di data del mercato, l'Amministrazione comunale, dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto, fatti salvi i provvedimenti di decadenza e revoca dell'autorizzazione, di decadenza della concessione del posteggio, previste rispettivamente dagli artt. 3 e 14 della L. R. 18/95.

Art. 23 Obblighi degli esercenti

Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico:

- la concessione del posteggio;
- l'autorizzazione per il commercio relativa al posteggio occupato;
- la ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P.;

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono tenere le stesse ben visibili al pubblico.

Gli operatori sono inoltre tenuti a:

- mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti, utilizzando il materiale e le attrezzature messe a disposizione dal Comune;
- tenere esposti e ben visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita;
- rispettare gli orari di vendita.

Art. 24 Decadenza e revoca della concessione del posteggio

La concessione del posteggio decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, anche:

- 1) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto delle prescrizioni relative all'occupazione del posteggio;
- 2) quando l'operatore, in relazione al tipo di autorizzazione posseduta, non abbia utilizzato il posteggio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore ad 1/4 del periodo massimo dell'attività che potrebbe essere esercitata in un anno solare.

L'Ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopra indicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica immediatamente all'interessato, unitamente alla revoca della relativa autorizzazione.

I concessionari che incorrono nella decadenza della concessione non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.

Il Dirigente può revocare, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 29 del presente regolamento, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il Comune; in tal caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi non assegnati e per i quali non sia stata presentata alcuna domanda di autorizzazione.

Nella comunicazione di decadenza della concessione deve essere indicato un termine entro cui il concessionario decaduto deve rimuovere tutte le strutture presenti sul posteggio. Superato tale termine, il Comune provvede alla rimozione di quanto abbandonato sul

posteggio, senza alcuno indennizzo per il concessionario decaduto. Spetta al Comune esercitare la rivalsa delle spese sostenute a tal fine nei confronti dei concessionari decaduti.

Art. 25 **Conservazione del posteggio**

L'operatore che non ha utilizzato il posteggio per giustificati motivi tempestivamente documentati ha diritto alla conservazione del posteggio.

Il posteggio è conservato per:

- prestazione del servizio militare;
- gravidanza e puerperio;
- malattie ed infortuni;
- ferie non superiori ad un mese per anno solare;
- cariche elettive o sindacali.

Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1, comma 2, lettera c) della legge regionale 18/95, e fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi.

Art. 26 **Vendita in forma itinerante (tipologia C)**

L'attività in forma itinerante è soggetta alla seguente disciplina, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 18/1995.

I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della L. R. 18/95 ed i produttori agricoli che, ai sensi della L. 59/63 e successive integrazioni e modificazioni, esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, non possono sostare nello stesso punto per più di due ore (per punto si intende la superficie occupata durante la sosta).

Le soste dello stesso operatore possono essere effettuate in punti che distano fra di loro almeno 400 metri.

Nell'arco della stessa giornata l'operatore non potrà occupare il posteggio precedentemente utilizzato nè l'area immediatamente adiacente allo stesso posteggio e nel raggio di 400 metri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della L.R. 18/95, come modificato e regolamentato dall'art. 20 della L. R. 28/99, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purchè in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori.

I titolari di autorizzazione di tipologia C rilasciata da altri comuni, per l'esercizio dell'attività nel territorio comunale, devono richiedere il «nulla-osta» previsto dal comma 8 dell'art. 2 della L. R. 18/95.

Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione del suddetto «nulla-osta» lo stesso è da intendersi soggetto alla disciplina di cui all'art. 19 della L. 241/90 e dell'art. 22 della L. R. 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione siciliana.

L'operatore che intende ottenere il «nulla-osta» dovrà formulare apposita istanza al Dirigente, a mezzo raccomandata spedita almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal suo Comune di residenza.

Il Dirigente potrà stabilire limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario. La Giunta valuterà di volta in volta motivi di pubblico interesse o di altra natura che legittimano la limitazione od il divieto di svolgimento dell'attività in forma itinerante.

E' vietato agli ambulanti "tipologia C" effettuare vendita nei pressi di scuole, uffici pubblici e chiese. Tale divieto è esteso in prossimità di incroci, curve e, comunque, laddove ravvisabile un qualsiasi pericolo per il traffico veicolare e pedonale.

La stessa distanza minima di metri 400 tra ambulanti di "tipologia C" deve essere rigorosamente rispettata, anche con riferimento agli altri esercenti di cui alla "tipologia A e B" e reciprocamente tra gli stessi del precedente art. 2 che esercitano la vendita di medesimi prodotti merceologici.

Art. 27

Tende - tettoie - cartelli

È consentito collocare nei mercati tende, tettoie e simili, con funzione di riparo dagli agenti atmosferici, in osservanza alle norme vigenti in materia e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Le dimensioni dei suddetti mezzi di riparo non devono eccedere le dimensioni del posteggio.

Per i chioschi sono consentite, in deroga alle dimensioni del posteggio concesso, la presenza di:

-pensiline fisse con sporgenza in pianta non superiore a 60 cm. e con una altezza minima da terra di 210 cm., purchè non siano di intralcio al passaggio pedonale o veicolare;

-tende e/o pannelli parasole, da richiudere al termine della vendita, con sporgenza in pianta non superiore a 120 cm. e con una altezza minima da terra di 210 cm., purchè non siano di intralcio al passaggio pedonale o veicolare.

Nei chioschi, sotto le protezioni realizzate in deroga, non è consentita la vendita e l'esposizione della merce, che deve essere effettuata solo all'interno delle dimensioni del posteggio concesso.

Art. 28

Commissione di mercato

Ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni presso ciascun mercato è istituita una commissione, le cui modalità di elezione sono stabilite dal Dirigente.

Detta commissione è composta da cinque membri, che vi partecipano a titolo gratuito, di cui quattro eletti tra gli operatori di mercato ed il quinto tra i commercianti in sede fissa.

La presidenza di ciascuna commissione è affidata al membro che abbia riportato il maggior numero di voti ed, in caso di parità, secondo l'ordine della maggiore età.

Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

La commissione di mercato ha funzioni consultive ed è sentita:

- per lo spostamento di luogo o di data di svolgimento di mercati o fiere locali;
- in caso di revoca della concessione del posteggio per motivo di pubblico interesse, ai sensi della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- per le deroghe agli orari dell'attività di vendita degli esercenti, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- per destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire gli ingombri, nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Le funzioni di segretario della commissione di mercato sono svolte da un dipendente comunale.

Delle sedute della commissione di mercato, è redatto verbale a cura del segretario della stessa commissione.

Art. 29 Servizi di mercato

I mercati, per la tutela del decoro e dell'igiene pubblica, devono essere dotati di:

- servizi igienici per il personale addetto e per gli avventori;
- idonea rete per l'allacciamento elettrico e idrico;
- scarichi fognari per le acque reflue;
- attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in conformità alle disposizioni vigenti.

Il Comune, inoltre, assicura il servizio di pulizia.

Art. 30 Divieti

Nell'ambito dei mercati è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente o da sensali autorizzati.

E' vietato l'ingresso nei mercati alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni, ai saltimbanchi, ai giocolieri, ai suonatori ed ai venditori in forma itinerante.

I concessionari dei posteggi non potranno:

- a) modificare l'area pubblica concessa;
- b) occupare superficie maggiore di quella assegnata;
- c) invadere, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni;
- d) svolgere attività di vendita con mezzi (carrelli, carrozzine, contenitori vari, ecc.) collocati al di fuori e/o eccedenti il limite del posteggio;
- e) tenere le tende solari eventualmente utilizzate ad altezza inferiore a cm. 210 dal piano stradale;
- f) cedere, ad alcun titolo, sia parzialmente che totalmente, la concessione ad altri, tranne che la cessione avvenga unitamente all'azienda per contratto di vendita o di affitto;

- g) fare uso di mezzi sonori di qualsiasi tipo, tranne che per consentire l'ascolto di dischi, musicassette, cd e similari e a condizione che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo;
- h) turbare l'ordine pubblico e il regolare svolgimento del mercato;
- i) tenere materiali infiammabili;
- l) accendere e provocare fuochi.

Art. 31 Vigilanza

Al Comando di Polizia municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.

Al suddetto Comando spetta:

- la collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati;
- il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
- l'accertamento del mancato utilizzo del posteggio assegnato a ciascun operatore.
- Il responsabile del Comando di Polizia Municipale, con cadenza semestrale, previo deposito di apposita relazione scritta, dovrà illustrare al Consiglio comunale l'andamento sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le eventuali proposte modificative

Art. 32 Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate da leggi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a Euro 516,00.

Art. 33 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia: